

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1990

Norme per la regolamentazione del trasporto di materiale nucleare

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende in primo luogo stabilire il principio che le attività di trasporto delle materie nucleari devono sempre svolgersi con mezzi e modalità tali da contenere il pericolo di contaminazioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta.

Per garantire l'attuazione concreta di tale volontà normativa si assoggettano ad un regime di notificazione obbligatoria e preventiva i trasporti di materiale nucleare effettuati nel nostro paese e verso l'estero.

Va ricordato che la normativa vigente in materia di trasporto di materiale nucleare è quanto mai frammentaria ed incompleta. La legge fondamentale è la n. 1860 del 1962

sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, ed in particolare l'articolo 5, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704. In base ad esso il trasporto di materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità tale da eccedere i limiti fissati dal successivo decreto ministeriale 27 luglio 1966 viene sottoposto ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con il presente disegno di legge si intende tener fermo questo sistema autorizzatorio, affiancando, però, ad esso un regime di notificazione obbligatoria, meglio rispondente alle esigenze di un controllo capillare e decentra-

to. In tal modo il trasporto di materiale nucleare viene ad essere sottoposto ad un doppio regime giuridico, autorizzatorio e di notificazione. Parallelamente a ciò risulta indispensabile un adeguamento al nuovo assetto di competenze in materia di inquinamento radioattivo venutosi a definire dopo la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349). Quest'ultimo esercita, di concerto con il Ministro della sanità, le funzioni già spettanti allo Stato relative alla protezione dell'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare (articolo 2 della legge n. 349 del 1986 e articolo 102, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977).

In dettaglio, dopo l'affermazione del principio su esposto l'articolo 1 dispone che la notifica preventiva e obbligatoria del trasporto debba essere fatta al sindaco nella sua veste di organo di controllo periferico, tale da consentire un più agevole intervento decentrato, e perciò più mirato, e all'unità sanitaria locale del luogo di partenza e di quello d'arrivo del materiale nucleare, in quanto titolari del potere di controllo sanitario volto a garantire le condizioni di sicurezza per la salute umana relativamente alle modalità del trasporto stesso. L'obbligo della notifica incombe sul vettore. Nel caso di trasporto internazionale viene precisato cosa si deve intendere per luogo d'arrivo.

L'articolo 2 precisa le funzioni di controllo svolte dalle unità sanitarie locali le quali potranno predisporre tutte le misure di salvaguardia, ed eventualmente di pronto intervento nel caso di incidenti, necessarie per assicurare che il trasporto di materiale radioattivo venga effettuato in modo da non danneggiare la salute delle popolazioni toccate dal trasporto stesso.

Nel caso di inadempimenti nei controlli da parte delle USL o in presenza di situazioni eccezionali, sono previsti poteri sostitutori in capo al Presidente della Giunta regionale e al sindaco i quali dovranno predisporre (anche avvalendosi di tecnici privati) i controlli indispensabili

per assicurare le misure di sicurezza entro cui il trasporto deve essere effettuato.

L'articolo 3 detta una norma particolare per il trasporto di materiale radioattivo per ferrovia. Poichè questo è da considerarsi il modo di trasporto più sicuro per materiale nucleare, l'obbligo di notifica viene meno. Incombe, però, sull'Ente ferrovie dello Stato l'obbligo di predisporre le opportune misure di sicurezza volte a prevenire ogni possibile incidente e danno alla salute della popolazione.

L'articolo 4 prevede che le notifiche vengano comunicate semestralmente al Ministro dell'ambiente in quanto titolare di un ampio potere di controllo e regolamentazione in ordine alla protezione dall'inquinamento radioattivo quale può derivare dal trasporto e deposito di rifiuti radioattivi (articolo 2 della legge n. 349 del 1986). Proprio al fine di tenere sotto controllo i trasporti di materiale nucleare effettuati sul territorio nazionale, è prevista la creazione di un Registro, custodito e aggiornato semestralmente a cura del Ministro dell'ambiente, contenente l'indicazione delle notifiche effettuate e, di conseguenza, i trasporti di materiale radioattivo compiuti sul territorio nazionale. In tal modo si consente ad una Amministrazione statale di individuare e controllare i movimenti di materiale nucleare che diversamente, non avrebbero altra regolamentazione se non quella disposta con il rilascio dell'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata sulla base di parametri e considerazioni per nulla attinenti alle esigenze di protezione ambientale e tutela della salute umana.

L'articolo 5 riconosce a chiunque il diritto di accesso sia al Registro tenuto presso il Ministero dell'Ambiente sia ai dati, osservazioni e rilevamenti operati dalle unità sanitarie locali dei comuni interessati. Chiunque potrà prendere visione di questi documenti, sia al fine di meglio individuare eventuali inadempimenti ed omissioni dell'Amministrazione stessa, sia al fine di potenziare la partecipazione dei cittadini alla gestione dei pubblici poteri. In tal

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modo ci si conforma anche al disposto dell'articolo 14 della legge n. 349 del 1986 secondo il quale il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

L'articolo 6 precisa che la normativa contenuta nel regolamento di esecuzione del codice della strada relativa al trasporto di merci pericolose, tra cui anche i materiali radioattivi, rimane sempre in vigore e applicabile.

L'articolo 7 contiene il sistema sanzionatorio. Stante il regime obbligatorio della notifica, le sanzioni si appuntano in particolare modo sulla omissione di notifica da parte del vettore incaricato del trasporto. Si

è ritenuto inutile precisare che rimane ferma la possibilità di procedere, se del caso, contro gli eventuali responsabili di reati colposi e di omissione di atti d'ufficio. L'articolo 8 prevede, in ragione della pericolosità connessa al trasporto di materiale nucleare, nei confronti della salute pubblica, un caso di responsabilità oggettiva a carico dei soggetti che effettuano il trasporto (vettori e Ferrovie dello Stato). In tal caso i soggetti in questione dovranno provare di avere adottato tutte le misure precauzionali che il progresso della tecnica consente affinché siano garantite le più ampie misure di sicurezza circa le modalità e i tempi del trasporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque effettui il trasporto di materiale nucleare, con qualsiasi mezzo, deve adottare misure, apparati e modalità tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente la contaminazione di persone e cose.

2. Al fine del controllo sul rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 il trasporto con qualsiasi mezzo delle materie fissili speciali e delle materie radioattive deve essere preventivamente notificato dal vettore al sindaco e alla unità sanitaria locale del comune di arrivo del materiale entro almeno quindici giorni prima dalla data in cui il trasporto verrà effettuato.

3. Nel caso di trasporto internazionale la notifica deve essere fatta anche al sindaco e all'unità sanitaria locale del luogo di uscita dal territorio nazionale.

4. Resta fermo l'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704. L'ultimo periodo del secondo comma del citato articolo 5 è abrogato.

Art. 2.

1. Le unità sanitarie locali dei luoghi di partenza e di arrivo del materiale nucleare predispongono i controlli necessari, volti a garantire che dal trasporto stesso non derivi pericolo o danno diretto e indiretto alla salute ed incolumità della popolazione abitante le zone in cui il trasporto si effettua.

2. Sia nel caso di trasporto su strada che in quello su rotaia l'unità sanitaria locale del luogo di partenza invia al seguito un laboratorio mobile per il monitoraggio delle

emissioni radioattive; tale compito è svolto da un tecnico della unità sanitaria locale, o da essa designato, che si avvale anche della collaborazione di un tecnico designato dal Ministero per la protezione civile.

3. Nel caso di trasporti verso l'estero i controlli di cui al comma 1 saranno effettuati dalla unità sanitaria locale del luogo di partenza e da quella del punto di uscita dal territorio nazionale.

4. Nel caso di inadempienze nel controllo e qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, i Presidenti delle Giunte regionali o i sindaci interessati dispongono le misure tecniche ed i controlli atti ad evitare il prodursi o l'aggravarsi di contaminazioni all'ambiente.

Art. 3.

1. Nel caso di trasporto ferroviario di materiale radioattivo, non è necessaria la notifica di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'Ente Ferrovie dello Stato dispone l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il trasporto di materiale radioattivo non può essere effettuato su treni adibiti al trasporto di passeggeri.

Art. 4.

1. Le notifiche di cui all'articolo 1 sono comunicate semestralmente dai sindaci e dalle unità sanitarie locali al Ministro dell'ambiente e al Ministro della sanità.

2. Il Ministro dell'ambiente trascrive le notifiche che gli vengono comunicate in un apposito registro.

Art. 5.

1. I cittadini hanno il diritto di visione e copia del registro di cui all'articolo 4 nonchè dei dati e documenti in possesso dei sindaci e delle unità sanitarie locali, in relazione ai controlli effettuati.

Art. 6.

1. Resta ferma la normativa relativa al trasporto di merci pericolose, ai sensi degli articoli 352 e seguenti del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 7.

1. L'omissione della notifica di cui all'articolo 1 è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, è abrogato.

2. L'ammontare dell'ammenda prevista, in relazione al trasporto di materiale nucleare, dall'articolo 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è moltiplicato per dieci.

Art. 8.

1. Chi effettua il trasporto di materiali nucleare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, è tenuto al risarcimento dei danni alle persone e alle cose, qualora non provi di aver adottato le misure di prevenzione più idonee, in relazione alla natura del trasporto effettuato.